

(N. 179)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e Commercio**
(MALVESTITI)

di concerto col **Presidente del Consiglio dei Ministri**
(PELLA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**
(AZARA)

col **Ministro delle Finanze**
(VANONI)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
(SALOMONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1953

Disciplina delle bevande prodotte con sciroppi o succhi di frutta al benzato di sodio.

ONOREVOLI SENATORI. — In questi ultimi anni è stato constatato un aumento sempre più sensibile della richiesta da parte dei consumatori delle bevande prodotte con succhi di frutta, che particolarmente in alcune zone del Paese e nei mesi caldi sono molto ricercate sul mercato.

Peraltro una intensificazione ed un maggiore sviluppo della produzione, e quindi del relativo consumo di tali bevande è stata ostacolata dal fatto che i sistemi attualmente consentiti per la stabilizzazione sono molto costosi e, per una preparazione su vasta scala, il costo

di produzione andrebbe ad incidere sul prezzo di vendita in modo tale da cagionare una immediata contrazione della domanda.

D'altro canto un incremento della produzione avrebbe immediata e diretta influenza sul mercato della frutta, con grande vantaggio per il relativo settore della produzione agricola, e indirettamente verrebbe a tutelare anche la vitivinicoltura, in quanto i succhi di frutta verrebbero così convogliati al loro tradizionale e naturale uso, anzichè essere destinati, come purtroppo ora avviene in misura rilevantissima, alla sofisticazione del vino.

Il problema è stato esaminato in collaborazione con l'Alto Commissariato dell'igiene e della sanità pubblica e con il Comitato consultivo vitivinicolo e si è concordemente riconosciuto che l'impiego di benzoato di sodio in modica quantità e con particolari cautele, consente una stabilizzazione a minor costo senza recare pregiudizio alla salute.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge, con cui nell'articolo 1 viene disposto che è consentito l'uso del benzoato di sodio per la preparazione a scopo commerciale di sciroppi di frutta destinati alla fabbricazione di bevande e di succhi di frutta o di bevande a base di succhi di frutta. L'impiego del benzoato di sodio è vietato per i mosti e per i succhi di uva.

L'articolo 2 dispone che la produzione degli sciroppi di frutta e dei succhi di frutta e bevande a base di succhi di frutta, con l'impiego del benzoato di sodio è sottoposta a preventiva autorizzazione del prefetto del luogo, ove verrà eseguita la lavorazione. L'autorizzazione deve essere concessa dopo che l'ufficio sanitario provinciale avrà accertato che i locali e gli impianti sono aereati, muniti di impianti idrici e in via generale rispondenti agli opportuni requisiti igienico sanitari.

L'articolo 3 fissa nella misura del 5 per mille la quantità massima di benzoato di sodio consentita per la preparazione di sciroppi di frutta destinati alla fabbricazione di tali bevande. Tali bevande (articolo 6) potranno essere poste in commercio soltanto se lo sciroppo è stato diluito con una quantità di acqua per lo meno quadrupla del volume dello sciroppo impiegato.

Il trasporto degli sciroppi di frutta preparati con benzoato di sodio deve essere effettuato (articoli 4 e 5) con una particolare bolletta di accompagnamento, rilasciata dal produttore o venditore. La bolletta deve essere conservata dal destinatario per un congruo periodo di tempo. Essa è staccata da un bollettario vidimato dal competente ufficio provinciale della industria e commercio. Tale sistema consentirà un controllo sulla produzione e sul commercio degli sciroppi di frutta, che non pos-

sono essere posti in vendita liberamente, nè venduti al consumatore (articolo 3, secondo comma), ma debbono essere unicamente ceduti a coloro che li acquistano per preparare con essi le bevande destinate al consumo.

I succhi di frutta e le bevande relative non possono contenere benzoato di sodio in quantità superiore all'uno per mille (articolo 7).

Mentre i recipienti che contengono gli sciroppi di frutta debbono recare all'esterno (articolo 3, terzo comma), oltre alla indicazione della impresa, la dicitura « *sciroppo di frutta con benzoato di sodio fino al 5 per mille destinato esclusivamente per la produzione delle bevande* », le bottiglie e i recipienti, con cui sono poste in commercio le bevande preparate con tali sciroppi o con i succhi di frutta, debbono avere una etichetta recante, oltre alla indicazione della impresa, la dicitura *benzoato di sodio nella misura consentita dalla legge*. La stessa dicitura è prescritta sulle chiusure (articolo 8).

L'articolo 9 stabilisce le sanzioni penali per chi effettua la preparazione di sciroppi, succhi o bevande di frutta con impiego di benzoato di sodio senza aver ottenuta la preventiva autorizzazione prefettizia; per chi vende simili prodotti aventi quantità di benzoato di sodio superiore a quello consentito e per chi vende o impiega i prodotti disciplinati nella legge per usi diversi da quelli consentiti.

Con l'articolo 10 sono punite le contravvenzioni alle disposizioni che regolano il condizionamento dei recipienti e il trasporto dei prodotti disciplinati.

La vigilanza per l'applicazione della legge è esercitata dai Ministeri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste nonché dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

L'accertamento delle infrazioni è regolato dalle norme che regolano la repressione di frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e cioè dagli articoli 41 a 46 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È consentito l'uso del benzoato di sodio per la preparazione a scopo commerciale di sciroppi di frutta destinati alla fabbricazione di bevande, di succhi di frutta e di bevande a base di succhi di frutta.

L'uso del benzoato di sodio è vietato per i mosti e succhi di uva.

Art. 2.

Chiunque con l'uso di benzoato di sodio prepara a scopo commerciale sciroppi di frutta, destinati alla fabbricazione di bevande, succhi di frutta o bevande a base di succhi di frutta, deve ottenere la preventiva autorizzazione del prefetto del luogo in cui viene eseguita la lavorazione.

L'autorizzazione è concessa previo accertamento da parte dell'Ufficio sanitario provinciale che i locali e gli impianti sono aereati ed abbiano i necessari requisiti igienico-sanitari.

Essa è soggetta al preventivo pagamento della tassa di concessione governativa di lire 5.000.

Art. 3.

La quantità massima di benzoato di sodio consentita negli sciroppi di frutta destinati alla fabbricazione di bevande è del 5 per mille.

Tali sciroppi non possono essere posti in vendita per il consumo diretto nè comunque messi in vendita nei negozi, negli esercizi pubblici e in altri locali adibiti alla vendita al minuto. Debbono essere venduti dal produttore esclusivamente alle imprese che preparano con essi, a sensi dell'articolo 6, le bevande destinate al consumo.

I recipienti contenenti gli sciroppi stessi debbono recare all'esterno, a caratteri leggibili ed indelebili, la indicazione del nome e della sede dell'impresa produttrice, e la seguente dicitura: « Sciroppo di frutta con benzoato di sodio fino al 5 per mille destinato esclusivamente per la produzione delle bevande ».

Art. 4.

Gli sciroppi di frutta con benzoato di sodio non possono essere trasportati se non siano accompagnati da una bolletta nella quale sia indicato:

1° il nome e l'indirizzo del proprietario o del venditore del prodotto;

2° la entità del carico;

3° il nome e la sede del destinatario;

4° la data e la firma di chi rilascia la bolletta.

La bolletta deve essere conservata durante il trasporto e custodita dal destinatario per almeno sei mesi dal ricevimento della merce.

Art. 5.

Le bollette di accompagnamento debbono essere numerate progressivamente e debbono essere staccate da un bollettario a madre e figlia, vidimato, prima dell'uso, dal competente Ufficio provinciale dell'industria e del commercio.

A ciascuna vidimazione è dato un numero progressivo riportato sul bollettario, e di essa l'ufficio prende nota in uno speciale registro.

Il bollettario, dopo la sua utilizzazione, deve essere depositato presso l'ufficio suddetto, che deve conservarlo per almeno sei mesi dalla data del deposito.

Art. 6.

Le bevande, poste in commercio, prodotte con sciroppi di frutta al benzoato di sodio debbono essere ottenute mediante aggiunta di acqua potabile, in quantità non inferiore a quattro volte il volume dello sciroppo impiegato.

Art. 7.

La quantità massima di benzoato di sodio consentita nei succhi di frutta e nelle bevande a base di succhi di frutta è dell'uno per mille

Art. 8.

Le bottiglie ed i recipienti con cui sono posti in vendita o messi altrimenti in circolazione le bevande ottenute per diluizione degli

LEGISLATURA II - 1953 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sciroppi di frutta preparati con benzoato di sodio, i succhi di frutta e le bevande a base di succhi di frutta con benzoato di sodio, debbono recare sulla etichetta e sulla chiusura, a caratteri leggibili ed indelebili, la indicazione del nome e della sede della impresa produttrice e la dicitura « benzoato di sodio nella misura consentita dalla legge ».

Art. 9.

È punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 10.000 a lire 500.000 chiunque:

1° senza aver ottenuto l'autorizzazione prescritta dall'articolo 2 prepara con benzoato di sodio sciroppi di frutta, succhi di frutta o bevande a base di succhi di frutta;

2° vende, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione sciroppi di frutta o bevande con essi ottenute, ovvero succhi di frutta o bevande a base di succhi di frutta contenenti una quantità di benzoato di sodio superiore a quella rispettivamente consentita dagli articoli 3, 6 e 7;

3° vende o impiega sciroppi di frutta preparati con benzoato di sodio per usi diversi da quelli consentiti dalla legge.

Art. 10.

È punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 chiunque:

1° vende, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione gli sciroppi di frutta preparati con benzoato di sodio, o bevande con essi ottenute, ovvero succhi di frutta o

bevande a base di succhi di frutta con benzoato di sodio, in recipienti non aventi le indicazioni stabilite dagli articoli 3 ed 8;

2° effettua il trasporto di sciroppi preparati con benzoato di sodio senza la bolletta di accompagnamento prescritta nell'articolo 4.

La stessa pena si applica al produttore o venditore che non rilascia per il trasporto di detto prodotto la bolletta di accompagnamento e al destinatario che non conserva la bolletta per il periodo stabilito.

Art. 11.

Nel caso di omissione del pagamento della tassa di concessione governativa prevista all'articolo 2, terzo comma, si applica la pena pecuniaria prevista dall'articolo 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, e successive modificazioni.

Art. 12.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge è svolta dai Ministeri dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e delle foreste e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ciascuno nell'ambito della rispettiva competenza.

Per l'accertamento delle infrazioni alle norme contenute nella presente legge si applicano le disposizioni riguardanti la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

Restano in ogni caso ferme le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, per l'accertamento delle infrazioni inerenti al pagamento della tassa di concessione governativa.